

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 16/01/2026 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li 16/01/2026

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 16 gennaio 2026

In Aosta, il giorno sedici (16) del mese di gennaio dell'anno duemilaventisei con inizio alle ore otto e tre minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Speranza GIROD

Giulio GROSJACQUES

Erik LAVEVAZ

Leonardo LOTTO

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **12** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA L.R. 4/2020 E ALL'ARTICOLO 30 DELLA L.R. 22/2025 PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DEI LIBERI PROFESSIONISTI PER IL TRAMITE DEI CONSORZI GARANZIA FIDI IN SOSTITUZIONE DI QUELLE APPROVATE CON DGR 314/2020 E 760/2020.

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 25 gennaio 2009, n. 1 “Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese”, e in particolare l’articolo 2, comma 8, che ha previsto la costituzione presso i Consorzi garanzia fidi della Valle d’Aosta di fondi rischi istituiti con le somme erogate dalla Regione ai Consorzi stessi e non destinate alle imprese aderenti ad ogni singolo Consorzio a titolo di contributi in conto interessi previsti dalla l.r. 75/1990, da destinare alla concessione e integrazione di garanzie fideiussorie a favore delle piccole e medie imprese finalizzate all’ottenimento di nuovi finanziamenti da parte delle banche convenzionate e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 25 marzo 2020, n. 4 “Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 3 che ha previsto la costituzione presso i Consorzi garanzia fidi della Valle d’Aosta di fondi rischi, della durata di 48 mesi, per favorire l’accesso al credito delle PMI e liberi professionisti;

vista la legge regionale 7 novembre 2022, n. 25 “Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 9 (Interventi inerenti ai Consorzi garanzia fidi) che ha previsto che le risorse già contabilizzate nel fondo rischi di cui alla l.r. 1/2009 possano essere utilizzate anche per l’erogazione diretta da parte dei Consorzi garanzia fidi di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese e soggetti esercenti le libere professioni operanti sul territorio valdostano che aderiscono ai Consorzi garanzia fidi stessi;

vista la legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026). Modificazioni di leggi regionali.” e, in particolare, l’articolo 47 che ha prorogato la durata dei fondi rischi costituiti ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 4/2020 di ulteriori ventiquattro mesi;

vista la legge regionale 28 luglio 2025 n. 22 “Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per il triennio 2025/2027. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.” e, in particolare, l’articolo 30 il quale ha previsto:

- al comma 3 che le risorse già contabilizzate nei fondi rischi costituiti ai sensi e per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, della l.r. 4/2020 possano essere utilizzate, oltre che per le finalità previste dalla medesima legge, anche per erogare direttamente finanziamenti a tasso agevolato alle imprese e ai soggetti esercenti le libere professioni operanti sul territorio regionale che aderiscono ai Consorzi garanzia fidi;
- al comma 8 che le risorse già contabilizzate nei suddetti fondi rischi possano continuare a essere utilizzate per la concessione di garanzie fideiussorie e per l’erogazione diretta di finanziamenti agevolati per ulteriori ventiquattro mesi;
- al comma 10 che al fine di razionalizzare le misure a sostegno delle PMI evitandone la duplicazione è stata disposta l’abrogazione dell’articolo 2 della l.r. 1/2009 che approvava la costituzione di fondi rischi presso i Confidi da destinare alla concessione di garanzie fideiussorie a favore delle PMI finalizzate all’ottenimento di nuovi finanziamenti e dell’articolo 9 della l.r. 25/2022 che approvava l’erogazione diretta da parte dei Confidi stessi di finanziamenti a tasso agevolato;
- al comma 11 della l.r. 22/2025, che i Confidi sono tenuti a trasferire ai fondi rischi costituiti ai sensi del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 4/2020 le risorse contabilizzate

sui fondi rischi costituiti ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 1/2009 unitamente alle risorse che nel tempo torneranno disponibili a seguito del rimborso dei finanziamenti erogati;

preso atto che la Camera valdostana delle imprese e delle professioni per favorire l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese e dei liberi professionisti ha messo in atto una propria misura, in sinergia con quella prevista dall'articolo 3 della l.r. 4/2020, mediante la costituzione di un fondo rischi presso i Confidi per il rilascio di una garanzia del 10% su tutte le tipologie di intervento per le quali gli stessi rilasciano una garanzia fideiussoria;

ricordato che la garanzia rilasciata a valere sul fondo rischi costituito ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 4/2020 è ripartita nel modo seguente:

- 60% dell'importo finanziato banca a valere sul fondo rischi della Regione nel limite dell'importo conferito;
- 10% dell'importo finanziato banca a valere sul fondo rischi della Chambre nel limite dell'importo conferito;
- 20% dell'importo finanziato banca a valere sugli altri fondi a disposizione dei Confidi, e che pertanto la garanzia complessiva per ciascuna operazione, considerando sia l'intervento a valere sul fondo rischi di cui alla l.r. 4/2020 sia quello a valere sui fondi a disposizione dei Confidi, è pari al 90% dell'importo finanziato;

e che qualora non sia possibile accedere al Fondo Rischi della Chambre il rischio derivante dalla concessione di garanzie pubbliche a valere sul Fondo Rischi sarà imputato nel modo seguente:

- 65% dell'importo finanziato banca a valere sul fondo rischi della Regione nel limite dell'importo conferito;
- 25% dell'importo finanziato banca a valere sugli altri fondi a disposizione dei Confidi, e pertanto la garanzia complessiva per ciascuna operazione, considerando sia l'intervento a valere sul fondo rischi suddetto sia quello a valere sui fondi a disposizione dei Confidi, è pari al 90% dell'importo finanziato;

in caso di garanzie inferiori al 90%, il rischio derivante dalla concessione sarà imputato proporzionalmente alle predette percentuali;

ricordato che i Confidi assegnatari delle risorse devono rilasciare in favore dei soggetti beneficiari nuove garanzie per un ammontare pari almeno a tre volte l'importo delle risorse ricevute come previsto dal comma 11, dell'articolo 3 della l.r. 4/2020;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 314 del 27 aprile 2020 con la quale sono state approvate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della l.r. 4/2020 e la deliberazione della Giunta regionale n. 760 del 14 agosto 2020 con la quale sono state approvate modifiche alla suddetta deliberazione;

tenuto conto che le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/316 del 21 febbraio 2019 e dal Regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 13 dicembre 2024;

tenuto conto che le agevolazioni connesse alla concessione di garanzie sono espresse in ESL - Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) - rappresentata dalla differenza tra il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata a valere sul presente intervento e il premio di garanzia versato dall'impresa al Consorzi garanzia fidi e calcolate in base al "Metodo

nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (Aiuto di Stato n. 182/2010);

tenuto conto che le agevolazioni connesse alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato sono calcolate sulla base di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione e a quanto previsto al punto 3 dell'allegato 1 della Comunicazione della Commissione 98/C 74/06 relativa agli orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale;

considerato che l'importo nominale delle agevolazioni è calcolato, dai Consorzi garanzia fidi al momento della concessione della garanzia o dei finanziamenti a tasso agevolato e comunicato all'impresa con specifica comunicazione che attesti il valore dell'aiuto in termini di ESL;

considerato, inoltre, che i Consorzi garanzia fidi provvedono, ai fini della legittima concessione delle agevolazioni connesse alle garanzie rilasciate o ai finanziamenti a tasso agevolato concessi, a effettuare le dovute registrazioni sul Registro nazionale degli Aiuti di Stato;

considerato che si rende opportuno sostituire le modalità per l'attuazione dell'articolo 3 della l.r. 4/2020 approvate con la DGR 314/2020 al fine addivenire alla redazione di un testo normativo adeguato alle previsioni introdotte dall'art. 30 della l.r. 22/2025;

ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della l.r. 4/2020 e di cui all'art. 30 della l.r. 22/2025, in sostituzione delle modalità di attuazione approvate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 314/2020 e n. 760/2020, come dettagliate nell'allegato n. 1 alla presente deliberazione;

ritenuto, opportuno, al fine di consentire ai Confidi di procedere alla corretta determinazione dell'elemento di aiuto derivante dal rilascio di garanzie, allegare alla presente deliberazione le linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per il calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" pubblicate dal Ministero dello Sviluppo Economico;

richiamato il parere favorevole espresso in data 23 dicembre 2025 dalla competente Commissione consiliare sul contenuto della presente deliberazione e degli allegati alla stessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 15 della l.r. 4/2020;

atteso che con provvedimento dirigenziale n. 6387 del 4 novembre 2025 i competenti uffici, al fine di garantire un supporto equo a tutte le imprese aderenti ai Confidi presenti sul territorio valdostano sostenendo il loro accesso al credito, hanno provveduto a ripartire l'importo di euro 500.000, stanziato dalla l.r. 22/2025 per il finanziamento dei fondi rischi costituiti ai sensi della l.r. 4/2020, nel seguente modo:

- Alpifidi euro 250.000;
- Confidi Centro Nord euro 250.000;

considerato, infine, che i contenuti delle disposizioni attuative, ricompresi nell'allegato alla presente deliberazione sono stati condivisi dai competenti uffici con la Camera valdostana delle imprese e delle professioni, con Alpifidi e con Confidi Centro Nord;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che la Dirigente della Struttura credito e previdenza ha rilasciato il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore al bilancio, finanze e politiche creditizie, Mauro Baccega;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni esposte in premessa, le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della l.r. 4/2020, in sostituzione di quelle approvate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 314/2020 e n. 760/2020, e di cui all'art. 30 della l.r. 22/2025, come dettagliato nell'allegato n. 1 alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di allegare alla presente deliberazione, al fine di consentire ai Confidi di procedere alla corretta determinazione dell'elemento di aiuto derivante dal rilascio di garanzie, le linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per il calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" pubblicate dal Ministero dello Sviluppo Economico;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto a quanto già impegnato con provvedimento dirigenziale n. 6387 del 04/11/2025 (impegni nn. 24260 e 24261 del 2025).

**MODALITÀ PER L' ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 3
DELLA LEGGE REGIONALE N. 4/2020 E ALL'ART. 30 DELLA LEGGE
REGIONALE N. 22/2025- PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E
DEI LIBERI PROFESSIONISTI PER IL TRAMITE DEI CONSORZI GARANZIA
FIDI**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI

Gli obiettivi della misura sono finalizzati:

- a favorire l'accesso al credito delle PMI e liberi professionisti con sede o unità locale nel territorio regionale aderenti ai Consorzi garanzia fidi mediante la concessione di garanzie fideiussorie finalizzate all'ottenimento di nuovi finanziamenti da parte di banche convenzionate con i Consorzi stessi;
- ad assicurare il necessario supporto economico alle imprese aderenti ai Consorzi garanzia fidi mediante l'erogazione diretta alle imprese da parte dei Consorzi stessi di finanziamenti a tasso agevolato;

tramite l'utilizzo delle disponibilità presenti nei fondi rischi costituiti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 25 marzo 2020, n. 4.

ARTICOLO 2 – BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'articolo 3 della legge regionale n. 4/2020 e dall'articolo 30 della legge regionale n. 22/2025 le micro, piccole e medie imprese, reti soggetto, professionisti e lavoratori autonomi con sede operativa in Valle d'Aosta, appartenenti a tutte le categorie economiche che aderiscono, in qualità di socio, ai Consorzi garanzia fidi in possesso dei seguenti requisiti:

IMPRESE E RETI SOGGETTO

- essere iscritte nel registro delle imprese presso le CCIAA;
- avere almeno un'unità locale operativa attiva in Valle d'Aosta, indicata nella visura camerale;
- avere un codice di attività ammissibile, ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 e 1408/2013 come modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/316 e dal regolamento (UE) 2024/3118;
- di essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni;
- avere la disponibilità dell'unità locale oggetto di intervento, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, diritto di superficie, locazione, comodato. Nell'ipotesi in cui il titolo di cui sopra sia diverso dalla proprietà, il soggetto richiedente l'agevolazione deve produrre idoneo atto di assenso del titolare del diritto alla esecuzione dei lavori.

LIBERI PROFESSIONISTI

- operare stabilmente in Valle d'Aosta con sede dichiarata ai fini fiscali nel territorio regionale.

Non è ammissibile la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 4/2020 e all'articolo 30 della legge regionale n. 22/2025 ai soggetti:

- che abbiano ricevuto aiuti in Regime “de minimis” oltre le soglie previste dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 e dal regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/316;
- che risultino in liquidazione, cessati, cancellati o che siano oggetto di procedura concorsuale alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 4/2020 e dell'articolo 30 della legge regionale n. 22/2025 sono presentate dalle imprese e dai liberi professionisti ai Consorzi garanzia fidi.

Ciascun Consorzio garanzia fidi definirà con proprie disposizioni il termine per la presentazione delle domande da parte dei richiedenti.

I Consorzi garanzia fidi si impegnano a predisporre e a mettere a disposizione specifica modulistica per la presentazione delle domande e a garantire la massima diffusione alle misure. Informazioni e chiarimenti sui contenuti delle presenti disposizioni e sulle modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti direttamente ai Consorzi garanzia fidi presso i quali sono richieste le agevolazioni.

Nella domanda, il richiedente o suo delegato è tenuto ad attestare, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000:

- a) il codice fiscale e i recapiti del richiedente, persona fisica o soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale, la partita IVA e il codice ATECO del richiedente, il codice fiscale del rappresentante legale nel caso in cui il richiedente sia un soggetto diverso da persona fisica;
- b) per le imprese, di essere iscritte al Registro delle Imprese presso le CCIAA, di avere almeno un'unità locale operativa in Valle d'Aosta, avere un codice di attività ammissibile, ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 e dal regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/316 e dal regolamento (UE) 2024/3118;
- c) per i liberi professionisti, di operare stabilmente in Valle d'Aosta con sede dichiarata ai fini fiscali nel territorio regionale alla data di presentazione della domanda;
- d) la dimensione dell'impresa;
- e) che il richiedente non risulti in liquidazione, cessato, cancellato o che non sia oggetto di procedura concorsuale alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- f) esclusivamente per le imprese costituite in forma di società, di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);
- g) che il soggetto beneficiario, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011, non si trovino nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto;
- h) la dichiarazione attestante l'elenco delle imprese direttamente o indirettamente collegate alla dichiarante, operanti sullo stesso mercato o su mercati contigui, secondo quanto previsto all'articolo 5 delle presenti disposizioni applicative;
- i) che i conti correnti, bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati – anche in via non esclusiva – per l'accreditamento

dell'agevolazione concessa, siano intestati o cointestati al soggetto beneficiario nel caso di agevolazione sotto forma di finanziamento diretto;

- j) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e dalla conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione, di un importo pari all'agevolazione indebitamente ottenuta, oltre agli interessi calcolati nella misura legale, decorrenti dalla data di erogazione;
- k) di essere a conoscenza che la dichiarazione mendace comporta, ai sensi dell'articolo 75, comma 1bis, del d.P.R. 445/2000, oltre alla revoca dell'agevolazione erogata, anche il divieto di accesso a contributi, agevolazioni e finanziamenti per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca, salvo che si tratti di interventi economici in favore dei minori e di situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
- l) di prendere atto che, in caso di concessione dell'agevolazione, i dati fiscali e l'importo del beneficio concesso saranno resi pubblici nella sezione trasparenza del sito del Confidi ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- m) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale UE 2016/679 sulla protezione dei dati (l'informativa è allegata al modulo di domanda) e di autorizzare i Consorzi di garanzia fidi e l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza; che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.

La domanda deve contenere, pena la revoca dell'intera agevolazione concessa, l'impegno del beneficiario a fornire, a richiesta del Consorzio di garanzia fidi, ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'ottenimento della stessa.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto appositamente delegato, questi deve allegare alla domanda copia dell'atto di delega sottoscritto digitalmente dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del delegante. La delega, sottoscritta dal beneficiario e avente data antecedente a quella di presentazione della domanda, deve essere conservata per i successivi controlli da parte della Struttura regionale competente.

ARTICOLO 4 – ISTRUTTORIA

I Consorzi garanzia fidi verificano:

- l'ammissibilità della domanda e la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi sulla base delle autodichiarazioni rese dai richiedenti;
- che il richiedente sia in regola con il pagamento delle "obbligazioni" derivanti dal rapporto sociale con il Consorzio garanzia fidi alla data di presentazione della domanda.
- che il richiedente sia in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni.

I Consorzi garanzia fidi sono autorizzati a richiedere tutta la documentazione necessaria a comprovare la veridicità delle dichiarazioni rese.

ARTICOLO 5 – DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, e del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/316 del 21 febbraio 2019 e dal Regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 13 dicembre 2024.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dai suddetti regolamenti si tiene conto degli aiuti concessi all'impresa richiedente, verificabili dai Consorzi garanzia fidi tramite consultazione del Registro nazionale degli aiuti di stato (RNA), nonché degli aiuti concessi alle imprese ad essa direttamente o indirettamente collegate che operino sullo stesso mercato o su mercati contigui.

I Consorzi garanzia fidi provvedono, ai fini della legittima concessione delle agevolazioni ad effettuare le dovute registrazioni sul Registro nazionale degli aiuti di Stato in quanto soggetto concedente e ufficio gestore delle agevolazioni.

ARTICOLO 6 – TRATTAMENTO DEI DATI – BASE GIURIDICA

La base giuridica del trattamento dei dati personali – ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento UE 2016/679 – è individuata nell'articolo 3 della legge regionale n. 4/2020 e nell'articolo 30 della legge regionale n. 22/2025 che hanno previsto rispettivamente la concessione di garanzie fideiussorie finalizzate all'ottenimento di nuovi finanziamenti da parte di banche convenzionate con i Consorzi garanzia fidi e l'erogazione diretta alle imprese da parte dei Confidi di finanziamenti a tasso agevolato.

ARTICOLO 7 – COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO FONDO RISCHI

In sede di prima applicazione della legge regionale suddetta e come previsto dalla DGR 314/2020, è stata destinata la somma complessiva di euro 5.500.000,00 alla costituzione di un fondo rischi presso ciascun Confidi presente sul territorio regionale, ovvero Valfidi (ora Alpifidi) e Confidi Valle d'Aosta (ora Confidi Centro Nord), e ripartita tra gli stessi, sulla base dello stock delle garanzie concesse così come risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Lo stock complessivo delle garanzie rilasciate al 31/12/2018 dai due Confidi suddetti, risultante dagli ultimi bilanci approvati, ammontava a complessivi euro 153.626.795,00, e nello specifico:

- euro 83.569.609,00 rilasciate da Valfidi S.c.c., pari al 54,40% dello stock complessivo;
- euro 70.057.186,00 rilasciate da Confidi Valle d'Aosta, pari al 45,60% dello stock complessivo.

L'importo assegnato a ciascun Confidi, proporzionato sulla base dello stock delle garanzie rilasciate, è risultato il seguente:

- euro 2.992.000,00 per Valfidi;
- euro 2.508.000,00 per Confidi Valle d'Aosta.

L'importo complessivo delle risorse contabilizzate sui fondi rischi costituiti ai sensi dell'art. 3 della l.r. 4/2020 risultanti al 30/09/2025 ammonta a complessivi euro 5.607.150,27 così ripartito:

- Alpifidi euro 3.090.845,00;
- Confidi Centro Nord euro 2.516.305,27.

Al fine di razionalizzare le misure a sostegno delle PMI evitandone la duplicazione con il comma 10 dell'articolo 30 della l.r. 22/2025 è stata disposta l'abrogazione dell'articolo 2 della l.r. 1/2009 che approvava la costituzione di fondi rischi presso i Confidi da destinare alla concessione di garanzie fideiussorie a favore delle PMI finalizzate all'ottenimento di nuovi finanziamenti e dell'articolo 9 della l.r. 25/2022 che approvava l'erogazione diretta da parte dei Confidi stessi di finanziamenti a tasso agevolato.

L'importo complessivo delle risorse contabilizzate sull'unico fondo rischi costituito ai sensi della l.r. 1/2009, risultanti al 30/09/2025, presso Alpifidi ammonta a complessivi euro 5.545.650,00.

Il suddetto Confidi provvederà, come previsto al comma 11 della l.r. 22/2025, a trasferire e contabilizzare al fondo rischi costituito ai sensi dell'art. 3 della l.r. 4/2020, le risorse già contabilizzate sul fondo rischi costituito ai sensi dell'art. 2 della l.r. 1/2009 e provvederà, altresì, a trasferire le risorse che nel tempo torneranno disponibili a seguito del rimborso dei finanziamenti erogati o da estinzione dei finanziamenti garantiti, dandone comunicazione in sede di rendicontazione alla struttura regionale competente.

In sede di prima applicazione dell'articolo 30 della l.r. 22/2025 è stata destinata la somma complessiva di euro 500.000 all'integrazione dei fondi rischi costituiti ai sensi della l.r. 4/2020 ripartita come segue:

- Alpifidi: 250.000;
- Confidi Centro Nord: 250.000.

Il Fondo Rischi è un fondo rotativo e rimane di proprietà dell'Ente pubblico. Le somme assegnate sono contabilizzate dal Confidi come "Fondi di terzi" e non nel proprio patrimonio.

I Confidi sono soggetti attuatori della misura in argomento. Le risorse presenti nei fondi rischi costituiti ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 4/2020 possono continuare ad essere utilizzate fino alla data del 26/03/2028. Alla scadenza del termine suddetto le somme presenti sui fondi rischi e non utilizzate devono essere restituite alla Regione con le modalità previste dal comma 12 dell'articolo 3 della l.r. 4/2020.

Gli interessi che maturano sulle giacenze del fondo di cui all'articolo 3 della l.r. 4/2020 e qualsiasi altro ricavo connesso alle somme depositate, al netto delle relative spese di gestione, devono essere portati ad incremento del fondo stesso e non possono per nessun motivo essere distratti per diversa destinazione e tanto meno confluire nel conto economico tra i ricavi del Consorzi garanzia fidi.

Nel caso di liquidazione del Consorzio garanzia fidi, il Fondo rischi l.r. 4/2020, comprensivo degli interessi maturati sul conto corrente in cui sono depositati i fondi e di qualsiasi altro ricavo a questo ultimo connesso, dovrà essere devoluto integralmente alla Regione.

I Consorzi garanzia fidi in ogni caso non possono imputare le risorse del Fondo rischi di cui all'articolo 3 della l.r. 4/2020 e qualsiasi altro ricavo a questo ultimo connesso al fondo consortile o al capitale sociale oppure agli altri fondi rischi del Consorzio garanzia fidi stesso.

I Consorzi garanzia fidi sono tenuti a tenere una contabilità appositamente dedicata alle attività di gestione dei fondi rischi di cui all'art. 3 della l.r. 4/2020 ed inoltre nel bilancio deve trovare collocazione apposita nota con la quale si segnala l'ammontare delle disponibilità del fondo rischi.

In ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 118/2011 relativamente alla predisposizione del rendiconto generale, al fine della rappresentazione nel conto economico e stato patrimoniale delle movimentazioni e dei saldi del fondo rischi di cui alla l.r. 4/2020 i Consorzi garanzia fidi sono tenuti, inoltre, a rendicontare:

- la giacenza dei fondi al 01/01 dell'anno di riferimento;
- le movimentazioni registrate sui fondi nel corso dell'anno di riferimento suddivise per tipologia;
- il saldo dei fondi al 31/12 dell'anno di riferimento.

ARTICOLO 8 – CONTROLLI

I competenti uffici regionali potranno effettuare, in qualsiasi momento, controlli documentali, allo scopo di verificare, tra l'altro, lo stato di attuazione degli interventi e la loro conformità rispetto all'articolo 3 della l.r. 4/2020 e all'articolo 30 della l.r. 22/2025.

La Regione potrà effettuare controlli ex-post su tutti i Consorzi garanzia fidi campionando, per ogni Consorzio garanzia fidi, almeno il 5% delle pratiche ammesse a beneficio a valere sul Fondo. I Consorzi garanzia fidi dovranno conservare e mettere a disposizione tutta la documentazione utilizzata per procedere alla concessione della garanzia e/o del finanziamento agevolato nonché le fatture relative alle spese sostenute nel caso di operazioni di investimento.

Qualora dalla documentazione giustificativa emerga la mancata realizzazione, totale o parziale, dell'investimento entro il termine di tre anni dalla data di deliberazione della concessione della garanzia o del finanziamento diretto da parte del Confidi, gli stessi procederanno ad adottare il provvedimento di revoca dell'agevolazione come previsto all'articolo 5 del Capo II e all'articolo 4 del Capo III delle presenti disposizioni.

ARTICOLO 9 – SANZIONI

Qualora, a seguito dell'attività di controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca delle agevolazioni, incorre:

- a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1bis, del d.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca, ad eccezione degli interventi economici in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
- b) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia; in particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di agevolazione erogata inferiore a euro 3.999,46, la sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822 con un massimo di tre volte l'agevolazione indebitamente percepita.

CAPO II – CONCESSIONE DI GARANZIE FIDEIUSSORIE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DI NUOVI FINANZIAMENTI DA PARTE DI BANCHE CONVENZIONATE CON I CONSORZI GARANZIA FIDI

ARTICOLO 1 – OPERAZIONI FINANZIABILI

La garanzia può essere richiesta per tutte le tipologie di finanziamento per i quali i Consorzi rilasciano una garanzia fideiussoria.

ARTICOLO 2 – RILASCIO DI GARANZIE, OPERAZIONI FINANZIABILI E INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

I Consorzi fidi della Valle d'Aosta possono concedere garanzie fideiussorie a favore delle micro, piccole e medie imprese, reti soggetto, professionisti e lavoratori autonomi con sede operativa in Valle d'Aosta, appartenenti a tutte le categorie economiche, finalizzate:

- all'ottenimento di nuovi finanziamenti da parte delle banche convenzionate con i Consorzi garanzia fidi stessi in concorrenza con i propri fondi rischi. Continuano ad applicarsi le limitazioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia di garanzie fideiussorie ovvero:
 - a) le garanzie potranno essere concesse esclusivamente a favore di quelle imprese che non rientrano nella definizione di “impresa in difficoltà” ai sensi di quanto disposto nella Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02;
 - b) la garanzia pubblica complessivamente rilasciata non può assistere più dell'80% del prestito.

Come stabilito nella DGR 314/2020 il rischio derivante dalla concessione di garanzie a valere sul Fondo Rischi sarà imputato nel modo seguente:

- 60% dell'importo finanziato banca a valere sul fondo rischi della Regione nel limite dell'importo conferito;
- 10% dell'importo finanziato banca a valere sul fondo rischi della Chambre nel limite dell'importo conferito;
- 20% dell'importo finanziato banca a valere sugli altri fondi a disposizione dei Confidi, e pertanto la garanzia complessiva per ciascuna operazione, considerando sia l'intervento a valere sul fondo rischi di cui alla l.r. 4/2020 sia quello a valere sui fondi a disposizione dei Confidi, è pari al 90% dell'importo finanziato.

Qualora non sia possibile accedere al Fondo Rischi della Chambre il rischio derivante dalla concessione di garanzie a valere sul Fondo Rischi sarà imputato nel modo seguente:

- 65% dell'importo finanziato banca a valere sul fondo rischi della Regione nel limite dell'importo conferito;
- 25% dell'importo finanziato banca a valere sugli altri fondi a disposizione dei Confidi, e pertanto la garanzia complessiva per ciascun operazione, considerando sia l'intervento a valere sul fondo rischi di cui alla l.r. 4/2020 sia quello a valere sui fondi a disposizione dei Confidi, è pari al 90% dell'importo finanziato.

In caso di garanzie inferiori al 90%, il rischio derivante dalla concessione sarà imputato proporzionalmente alle predette percentuali.

Ai fini della concessione della garanzia fideiussoria, i Consorzi garanzia fidi effettueranno una approfondita valutazione del rischio secondo le disposizioni e le modalità già attualmente in uso, valutando in ogni caso:

- ✓ la situazione patrimoniale;
- ✓ la potenzialità di sviluppo;
- ✓ la sostenibilità nel tempo degli oneri finanziari;
- ✓ il piano d'impresa;
- ✓ i ricavi;
- ✓ le esposizioni finanziarie.

Potranno beneficiare della garanzia fideiussoria tutte le imprese che presentano, a giudizio del Consorzio garanzia fidi, una situazione creditizia almeno soddisfacente, come previsto nella Comunicazione della Commissione 2008/C 14/02.

Come previsto al comma 11 dell'articolo 3 della l.r. 4/2020, i Confidi destinatari delle risorse si impegnano a rilasciare, in favore dei soggetti beneficiari, nuove garanzie con rischio a valere sui Fondi pubblici per un ammontare pari ad almeno 3 volte l'importo delle risorse ricevute accantonando pertanto sul fondo rischi una quota pari ad un terzo dell'importo di ogni garanzia rilasciata.

Il rischio massimo a valere sul fondo di cui all'art. 3 della l.r. 4/2020 è fissato in 1,5 milioni di euro (corrispondente a 500.000 euro di accantonamento) per singolo debitore frazionabile anche in più operazioni.

Tutti i costi connessi alla predetta operazione, richiesti dalle Banche, sono a carico delle singole imprese.

Il commissionale di garanzia versato dalle imprese al Confidi per la concessione di garanzie a valere sul Fondo rischi è così determinato:

- a) commissioni di istruttoria corrisposte una tantum all'atto della concessione della garanzia come segue:
 - euro 200 per finanziamenti fino a 50.000 euro;
 - euro 300 per finanziamenti oltre i 50.000 euro;
- b) commissioni di gestione come indicate nei fogli informativi del Confidi;
- c) commissioni di rischio pari a zero sulla quota garantita dalla Regione e dalla Chambre e commissioni di rischio come indicate nei fogli informativi del Confidi sulla quota di rischio a carico dello stesso.

Le suddette condizioni saranno riportate nei fogli informativi messi a disposizione dai Consorzi garanzia fidi.

Le agevolazioni di cui al presente capo sono calcolate in base al “metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” (Aiuto di Stato n. 182/2010), sono connesse alla concessione di garanzie e sono espresse in ESL – Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) – rappresentata dalla differenza tra il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata a valere sul presente intervento e il premio di garanzia versato dall'impresa al Consorzio garanzia fidi.

L'importo nominale delle agevolazioni è calcolato dai Consorzi garanzia fidi al momento della concessione della garanzia e comunicato all'impresa con specifica comunicazione che attesti il valore dell'aiuto in termini di ESL.

Le linee guida per l'applicazione del metodo nazionale suddetto sono allegate alle presenti disposizioni.

ARTICOLO 3 – RENDICONTAZIONE

I Consorzi garanzia fidi sono tenuti a rendicontare annualmente in ordine alle garanzie rilasciate a valere sul Fondo rischi di cui all'articolo 3 della l.r. 4/2020, e alla sua gestione finanziaria, al fine di consentire un monitoraggio dell'iniziativa alla Struttura competente dell'Amministrazione regionale indicando:

- la ragione sociale delle imprese garantite;
- il settore di attività;
- l'importo del finanziamento;
- la percentuale di rischio bancario;
- la regolarità dei pagamenti o la loro inadempienza;
- l'apertura di procedure volte all'escussione delle garanzie;
- le somme escusse;
- le iniziative poste in essere per il recupero delle somme;
- l'ammontare delle somme tornate disponibili sul fondo.

ARTICOLO 4 – CUMULO

Come previsto al comma 7, dell'articolo 3 della l.r. 4/2020 le agevolazioni di cui al presente capo sono cumulabili con altri aiuti concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo stato e dall'Unione europea, che prevedano garanzie per le medesime spese nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Le agevolazioni “de minimis” di cui al presente Capo sono cumulabili:

- con altri aiuti “de minimis” concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione. Gli stessi possono essere cumulati con aiuti “de minimis” concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione sino a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2023/2831;
- con altri aiuti pubblici, concessi per gli stessi costi ammissibili, che non si configurano come aiuti di Stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi stabiliti dalle norme di riferimento;
- con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione europea.
- con gli aiuti concessi ai sensi della l.r. 1° agosto 2011, n. 21 e con garanzia rilasciata su tutta l'entità del finanziamento;

Al fine di garantire il rispetto delle regole sulla cumulabilità degli aiuti di Stato occorre sempre verificare le disposizioni in materia di cumulo su tutta la normativa presa in considerazione.

ARTICOLO 5 – REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalle presenti disposizioni da parte dell'impresa beneficiaria, i Consorzi garanzia fidi procederanno ad adottare il provvedimento di revoca, parziale o totale dell'agevolazione, espressa in termini di ESL così come calcolata in fase di concessione della garanzia ed espressamente comunicata all'impresa beneficiaria.

In particolare, fatte salve altre conseguenze previste dalla legge, i Consorzi garanzia fidi potranno procedere alla revoca dell'agevolazione espressa in ESL.

In caso di revoca dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria dovrà restituire un importo pari a quello comunicatole al momento della concessione dell'agevolazione.

I Consorzi di garanzia fidi procederanno a riversare sul fondo rischi di cui all'articolo 3 della l.r. 4/2020 gli importi, in termini di ESL, delle agevolazioni revocate.

CAPO III – EROGAZIONE DIRETTA ALLE IMPRESE DA PARTE DEI CONSORZI GARANZIA FIDI DI FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO

ARTICOLO 1 – OPERAZIONI FINANZIABILI

Sono finanziabili mediante la concessione di finanziamenti diretti erogati dai Consorzi garanzia fidi le seguenti operazioni:

1. nuova finanza per investimenti produttivi e infrastrutturali;
2. nuova finanza per fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidità;
3. nuova finanza per operazione mista investimento e liquidità/circolante, quest'ultima per un massimo del 50% del finanziamento.

Sono ammesse a finanziamento le spese per investimenti produttivi e infrastrutturali effettuate nei 24 mesi antecedenti la presentazione della domanda di finanziamento ai Consorzi garanzia fidi o ancora da effettuarsi al momento della presentazione della medesima domanda.

Non sono ammessi finanziamenti destinati alla rimodulazione e alla riduzione di precedenti finanziamenti e/o linee di fido esistenti.

Caratteristiche dei finanziamenti:

- per investimenti importo minimo 10.000 euro e massimo 100.000 euro, con durate da 36 mesi a 96 mesi, compreso eventuale preammortamento massimo di 6 mesi;
- per liquidità importo minimo 10.000 euro e massimo 50.000 euro, con durate da 24 a 60 mesi, senza preammortamento;
- operazioni miste investimento più liquidità importo minimo 10.000 euro e massimo 100.000 euro, compreso eventuale preammortamento massimo di 6 mesi; nello specifico la parte di liquidità non potrà essere superiore al 50% dell'importo complessivo del finanziamento.

I suddetti finanziamenti sono concessi sotto forma di mutui chirografari non assistiti da garanzia reale e restituiti mediante rate mensili o trimestrali posticipate.

Per ogni finanziamento, l'utilizzo dei fondi di cui alla l.r. 4/2020 è ammissibile nella misura massima del 80% dell'importo erogato, i Consorzi garanzia fidi partecipano con fondi propri in misura non inferiore al 20%.

La compartecipazione è da intendersi sia in termini di rischio che in termini di provvista nella medesima percentuale.

Es: Finanziamento di 50.000 in compartecipazione 80% a valere sui Fondi ex L.R. 4/2020 e 20% a valere sui fondi propri del Consorzio garanzia fidi.

In fase di erogazione Euro 40.000 saranno prelevati dal conto corrente dedicato ai Fondi L.R. 4/2020 e 10.000 Euro dai fondi propri del Consorzio garanzia fidi.

In fase di rimborso delle rate pagate l'80% delle quote capitali andrà accreditato sul conto corrente dedicato ai Fondi L.R. 4/2020 e il 20% sui fondi propri del Consorzio garanzia fidi.

In caso di insoluto, allo stesso modo delle rate pagate, l'80% delle quote capitali andrà riaddebitato sul conto corrente dedicato ai Fondi L.R. 4/2020 e il 20% sui fondi propri del Consorzio garanzia fidi.

Le spese legali e giudiziarie di recupero del credito saranno ripartite pro quota tra il fondo rischi l.r. 4/2020 e il Consorzio garanzia fidi.

ARTICOLO 2 – TASSO DI INTERESSE APPLICATO AI FINANZIAMENTI AGEVOLATI E INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

Il tasso di interesse agevolato applicato sulla quota di compartecipazione regionale è pari al 0%. Il tasso di interesse applicato dai Consorzi garanzia fidi sulla propria quota di compartecipazione è determinato dai Consorzi garanzia fidi stessi.

Le Commissioni di istruttoria sono calcolate sull'importo complessivo del finanziamento e sono determinate come segue:

- euro 200 per finanziamenti fino a 30.000 euro;
- euro 300 per finanziamenti oltre i 30.000 euro.

Il tasso di interesse e l'importo delle commissioni di istruttoria non potranno superare quelli applicati dai Consorzi garanzia fidi sulle erogazioni dirette con fondi propri.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono calcolate sulla base di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione e a quanto previsto al punto 3 dell'allegato 1 della Comunicazione della Commissione 98/C 74/06 relativa agli orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale e potranno beneficiare del finanziamento agevolato tutte le imprese che presentano, a giudizio dei Consorzi garanzia fidi, una situazione creditizia almeno soddisfacente.

Al tasso base rilevato come previsto nella Comunicazione della Commissione 2008/C 14/02 è applicata una maggiorazione di 100 punti base. Questo presuppone prestiti con rating soddisfacente e garanzie elevate oppure prestiti con rating buono e garanzie normali.

ARTICOLO 3 – CUMULO

Le agevolazioni “de minimis” di cui al presente Capo sono cumulabili:

- con altri aiuti “de minimis” concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione. Gli stessi possono essere cumulati con aiuti “de minimis” concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione sino a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2023/2831;
- con altri aiuti pubblici, concessi per gli stessi costi ammissibili, che non si configurano come aiuti di Stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi stabiliti dalle norme di riferimento;
- con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati

in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione europea.

Le agevolazioni suddette non sono cumulabili, per tutta la durata del finanziamento, con gli aiuti concessi ai sensi della legge regionale 1° agosto 2011, n. 21

Al fine di garantire il rispetto delle regole sulla cumulabilità degli aiuti di Stato occorre sempre verificare le disposizioni in materia di cumulo su tutta la normativa presa in considerazione.

ARTICOLO 4 – REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalle presenti disposizioni da parte dell'impresa beneficiaria, il Confidi procederà ad adottare il provvedimento di revoca, parziale o totale dell'agevolazione.

In caso di revoca, l'agevolazione percepita è restituita al Confidi entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, mediante restituzione del capitale residuo del mutuo, maggiorato della differenza tra gli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data dell'erogazione del finanziamento e la data di adozione del provvedimento di revoca e gli interessi eventualmente già corrisposti.

Il tasso di interesse da applicare nei predetti casi di recupero di aiuti a seguito di revoca, o di rinuncia da parte del beneficiario dell'agevolazione, è quello stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 19/01/2008, da applicarsi secondo le modalità stabilite all'articolo 11 del Regolamento (CE) n° 794 del 21 aprile 2004 della Commissione, come modificato dal Reg. (CE) n° 271 del 30 gennaio 2008.

I Consorzi di garanzia fidi procederanno a riversare sul fondo rischi di cui all'articolo 3 della l.r. 4/2020 gli importi delle agevolazioni revocate, capitale e interessi, sulla base delle percentuali di compartecipazione.

ARTICOLO 5 – RENDICONTAZIONE

I Consorzi garanzia fidi sono tenuti a rendicontare annualmente in ordine ai finanziamenti rilasciati a valere sul Fondo rischi di cui all'articolo 3 della l.r. 4/2020, e alla sua gestione finanziaria, al fine di consentire un monitoraggio dell'iniziativa alla Struttura competente dell'Amministrazione regionale indicando:

- la ragione sociale delle imprese beneficiarie;
- il settore di attività;
- l'importo del finanziamento;
- tipologia finanziamento e durata
- quota finanziamento a carico Ragione e a carico Consorzi garanzia fidi;
- tasso interesse su quota Consorzi garanzia fidi;
- la regolarità dei pagamenti o la loro inadempienza;
- l'apertura di procedure volte al recupero delle somme dovute;
- le somme recuperate;
- le iniziative poste in essere per il recupero delle somme;
- l'ammontare delle quote capitali rientrati sul fondo suddivisi per impresa.

Aiuti di stato concessi sotto forma di garanzie: determinazione del premio teorico di mercato di una garanzia e dell'ESL

Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI

Con decisione C (2010) 4505 del 6 luglio 2010 la Commissione Europea ha approvato il “Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” (N 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico in data 14 maggio 2010.

Il **premio teorico di mercato di una garanzia** è determinato applicando la seguente formula:

$$[1] I = D \cdot Z \cdot (FR + C + R)$$

dove:

I = premio teorico di mercato della garanzia.

D = importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia.

Z = percentuale di copertura della garanzia rispetto all'importo del finanziamento D. Il parametro Z non può essere superiore all'80% del finanziamento sottostante.

FR = fattore di rischio del regime (in percentuale), espresso come rapporto – in termini di valori – tra “perdite al netto dei recuperi e totale garantito” e da differenziare a seconda delle operazioni a fronte di investimenti rispetto alle operazioni a fronte del capitale circolante.

Il fattore di rischio in **vigore dal 7 febbraio 2025** è pari a:

- **1,17%** nel caso di garanzie a copertura dei prestiti per investimenti;
- **1,69%** nel caso di garanzie a copertura dei prestiti per il capitale circolante.

Al fine di tenere conto delle naturali evoluzioni nel tempo del fattore di rischio, tali dati saranno aggiornati con cadenza annuale.

C = costi amministrativi (in percentuale). Comprendono le spese relative all'attività di valutazione in merito alla ammissione della richiesta di garanzia e alla determinazione del relativo rischio, i costi di monitoraggio e di gestione del rischio connessi alla concessione ed all'amministrazione della garanzia rilasciata. La quantificazione del suddetto parametro, accettata dalla Commissione Europea e ritenuta idonea nell'ambito di un teorico premio di mercato, è basata sui costi amministrativi relativi alla gestione del Fondo Centrale di garanzia per le PMI, che è pari allo **0,60% dell'importo garantito annuo**. I costi amministrativi non possono essere quantificati al di sotto di tale valore percentuale.

R = remunerazione delle risorse pubbliche investite nell'ambito del regime di garanzia (in percentuale). Il parametro è pari allo **0,32%**.

Pertanto, nel caso di **garanzie a copertura di prestiti per investimenti** il premio teorico di mercato è pari a:

$$I = D \cdot Z \cdot (1,17\% + 0,60\% + 0,32\%)$$

$$I = D \cdot Z \cdot \mathbf{2,09\%}$$

Nel caso di **garanzie a copertura di prestiti per il capitale circolante**, il premio teorico di mercato è pari a:

$$I = D \cdot Z \cdot (1,69\% + 0,60\% + 0,32\%)$$

$$I = D \cdot Z \cdot \mathbf{2,61\%}$$

Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL)

Dato il premio teorico di mercato della garanzia, l'intensità agevolativa della garanzia (ESL), nel caso di durata della garanzia inferiore ad un anno, è data dalla seguente formula:

$$[2] \text{ ESL} = D Z [(FR + C + R) - G]$$

dove:

G = premio effettivamente pagato a fronte dell'ammissione al regime di garanzia (in percentuale).

Nel caso in cui la durata della garanzia sia superiore ad un anno, i differenziali fra il premio teorico di mercato e il premio effettivamente pagato alle varie scadenze devono essere attualizzati alla data di concessione della garanzia al vigente tasso di riferimento comunitario di cui alla *"Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione"* (GUUE C 14 del 19.1.2008). In tal caso, pertanto, l'ESL è dato da:

$$[3] \text{ ESL} = \sum (It - P t) (1+i) - t$$

dove:

i = tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea;

It = premio teorico annuo relativo all'anno t calcolato secondo la formula [1] in cui, in tal caso, D rappresenta il debito residuo del finanziamento garantito, calcolato convenzionalmente ipotizzando un piano di ammortamento a rate annuali costanti al tasso i;

P t = premio annuo effettivamente pagato a fronte dell'ammissione al regime di garanzia relativo all'anno t.

Nel caso in cui la durata della garanzia sia superiore ad un anno, ma il **premio effettivo** richiesto per la garanzia, sia pagato dal soggetto richiedente **una tantum** all'atto della concessione della garanzia, la formula da applicare per la determinazione dell'ESL è:

$$[4] \text{ ESL} = \sum It (1 + i) - t - Pu$$

dove:

Pu = (D*Z*G) = premio pagato una tantum all'atto della concessione